

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA-SFERA DI ATTIVITA'

ART. 1)

1.1. E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. nella forma di Società a responsabilità limitata che viene denominata DEMOCENTER-SIPE Centro servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico Società Consortile a Responsabilità Limitata, abbreviabile in Democenter-Sipe s.c.r.l.

1.2. La società consortile persegue interessi generali ed è priva di scopo di lucro e non può conseguentemente distribuire, direttamente o indirettamente, utili ai soci.

ART. 2)

2.1. La società consortile si prefigge di contribuire alla diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e di promuovere e valorizzare l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale avendo a riferimento gli indirizzi regionali in materia.

In particolare, la società consortile esplica la propria attività nel campo delle tecnologie organizzative, produttive, informatiche e di comunicazione direttamente connesse all'innovazione, al trasferimento tecnologico e sviluppa funzioni di innovazione, informazione, formazione e dimostrazione, in conformità agli sviluppi tecnico - scientifici e giuridico - normativi dei settori produttivi e del terziario avanzato.

Essa persegue anche l'obiettivo di supportare la realizzazione di un sistema di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nell'area ex-SIPE di Spilamberto (Modena).

2.2. Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra il Centro dovrà inoltre operare attivamente per stimolare e coinvolgere gli Enti, Istituti e Centri di Ricerca, sia pubblici che privati e rendere disponibili al pubblico i risultati dei progetti e delle ricerche di interesse generale. La società consortile dovrà essere gestita secondo principi di buona amministrazione e potrà svolgere in via accessoria e non principale attività di tipo economico quali la vendita di servizi.

2.3. La Società consortile potrà, infine, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali e potrà partecipare a Società ed Enti aventi oggetto analogo, affine o coerente al proprio.

ART. 3)

3.1. La società consortile ha sede in Modena. Il domicilio dei soci, per quanto attiene al loro rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

3.2. Sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, unità locali, potranno essere istituite, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o altrove, purché funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, o soppresse, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

3.3 La società consortile ha una unità locale in Vignola o Spilamberto.

ART. 4)

4.1. La durata della società consortile è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea

ART. 5)

5.1. Potranno utilizzare il Centro le imprese, in particolare quelle operanti in Emilia Romagna, e tutti gli altri soggetti pubblici o privati comunque interessati alle attività dello stesso.

**TITOLO II
SOCI-CAPITALE SOCIALE**

ART. 6)

6.1. Possono far parte della società consortile tutte le imprese, sia individuali che collettive che siano regolarmente iscritte nell'Albo delle imprese artigiane e/o nel REA e/ o Registro imprese ed abbiano la sede o una unità locale operante nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

6.2. Possono essere altresì soci gli enti pubblici o privati, gli istituti e le associazioni che abbiano interesse per le attività svolte dalla società consortile.

ART. 7)

7.1. Il capitale sociale è fissato in euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila) ed è diviso in quote del valore nominale minimo di euro 50,00 (cinquanta).

7.2. Le quote di partecipazione alla società consortile superiori al minimo sono frazionabili in altre quote di minore importo, non inferiore al minimo, al fine di favorire, attraverso la cessione di queste ultime da parte degli associati, l'adesione alla Società di altri operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. Il frazionamento di cui sopra non può avvenire senza deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Le quote di partecipazione non possono essere trasferite con effetto verso la società consortile senza l'espresso consenso del Consiglio di Amministrazione.

7.4. In caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato il terzo acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610 primo comma C.C., non subentra nel rapporto consortile, se non con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.5. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con la maggioranza di almeno il 50% del capitale sociale sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

7.6. Con la delibera di aumento di capitale, adottata con le maggioranze sopra indicate, può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione di quote sociali di nuova emissione, stante il preminente interesse della Società consortile, in relazione alla natura consortile dello scopo sociale, a che la base sociale venga allargata il più possibile.

7.7. I soci possono concedere finanziamenti alla società consortile sia fruttiferi che infruttiferi con il rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle normative in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 8)

8.1. Il trasferimento delle quote sociali, per aver effetto nei confronti della Società consortile, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

8.2. Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei Soci.

8.3. L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni, per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento.

ART. 9)

9.1. Chi ha interesse a diventare socio o acquistando da un socio una quota sociale, o sottoscrivendo, a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta specificando:

9.1. a - per le imprese sia individuali che collettive costituite in qualsiasi forma societaria:

- l'esatta denominazione o ragione sociale e le generalità complete del titolare o del rappresentante legale che sottoscrive la domanda;

- l'impegno di versare la quota sottoscritta o il prezzo di cessione, non appena la domanda sarà accettata;

- di essere a conoscenza e di accettare lo Statuto e l'eventuale regolamento della Società consortile.

9.1. b - Per gli Enti, Istituti e Associazioni:

- le stesse indicazioni di cui alla lettera a), con allegata copia della delibera assunta dall'organo competente.

9.2. Per i soggetti di cui al punto 9.1.a) le decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

9.3. Per i soggetti di cui al punto 9.1.b), è demandata all'Assemblea la decisione in merito all'accettazione della domanda, come previsto dal successivo art. 14.

ART. 10)

10.1. Il recesso dalla società consortile è regolato dalle norme di legge.

ART. 11)

11.1. Può essere escluso il socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società consortile. L'ammissione alle procedure concorsuali è motivo di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea.

11.2. E' considerato decaduto il socio che:

- abbia cessato la propria attività imprenditoriale, fatto salvo, in caso di cessione dell'azienda a terzi, il subentro del cessionario, approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- sia stato dichiarato fallito, interdetto od inabilitato.

ART. 12)

12.1. I soci receduti od esclusi restano responsabili, nei limiti della loro quota, verso la società consortile per le obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti dei terzi per il perseguimento delle finalità consortili o per il soddisfacimento delle richieste da essi

effettuate alla Società consortile.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 13)

13.1. L'Assemblea può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Emilia Romagna.

13.2. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni ed, in caso d'urgenza, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l'avviso deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2479 bis C.C..

13.3. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà venire effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.

13.4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C. entro 180 (centoottanta) giorni.

13.5. Ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile, saranno comunque valide le deliberazioni assunte qualora all'assemblea partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 14)

14.1. Spetta all'Assemblea:

14.1. a - elaborare direttive generali di azione ed i programmi di intervento della Società consortile;

14.1. b - eleggere i membri del Consiglio di amministrazione determinandone il numero, la durata e l'eventuale compenso;

14.1. c - esprimere un giudizio di merito sia qualitativo che quantitativo a fronte di previsioni economico-finanziarie dal Consiglio di Amministrazione per uno o più esercizi;

14.1. d - nominare i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale o il Revisore;

14.1. e - deliberare in merito all'ammissione a soci di Enti, Istituti e Associazioni di cui all'art. 9.1.b.

14.1. f - approvare il bilancio.

14.2. In questi casi l'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se è rappresentata, anche per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione e solo per gli adempimenti statutari, qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

14.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale rappresentato in assemblea.

ART. 15)

15.1. Inoltre spetta all'Assemblea:

15.1. a - deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto;

15.1. b - decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società consortile;

15.1. c – decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

15.2. In questi casi l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 50% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno il 50% del capitale sociale e se riportano il voto favorevole di più del terzo del capitale sociale.

Sono comunque fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge.

15.3. Le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto nei punti 7.5, 14.1.e e il cambiamento dell'oggetto sociale sono valide se riportano il voto favorevole in prima e seconda convocazione di almeno il 50% del capitale sociale.

15.4. Nel rispetto dell'art. 2372 C.C. ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio o da terzi. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

ART. 16)

16.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

16.2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, col voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

16.3. Agli amministratori spetta il compenso eventualmente fissato dall'assemblea nonché il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti svolti a favore della Società consortile.

16.4. Gli amministratori durano in carica da uno (1) a tre (3) esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

16.5. In caso di dimissioni dell'amministratore o di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 C.C. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

16.6. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si applica il comma secondo dell'art. 2386. I membri così nominati restano in carica per il restante periodo, sino alla scadenza del mandato dei membri originari.

16.7. Al Consiglio di amministrazione sono affidate tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società consortile non demandate dalla Legge o dal presente Statuto ad altri organi.

16.8. - In particolare il Consiglio di amministrazione:

16.8. a - dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;

16.8. b - stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei Soci e dei fruitori dei servizi;

16.8. c - predisporre la relazione previsionale dell'attività ed il relativo conto economico - finanziario e le coperture finanziarie relative; se queste riguardano l'intervento di una

sola parte dei soci, questi debbono esprimere il loro parere prima della riunione dell'Assemblea; se il parere è negativo l'argomento non potrà essere trattato in Assemblea; verrà allora predisposto un piano finanziario nuovo che eventualmente coinvolga la generalità dei Soci;

16.8. d - approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;

16.8. e – nomina un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive per quanto attiene alla definizione dei programmi e delle iniziative della società consortile in campo scientifico e tecnologico, determinandone composizione, e modalità di funzionamento, durata ed eventuali compensi;

16.8. f – nomina, al di fuori dei suoi membri, un direttore generale, fissandone competenze, poteri, contratto, durata e compensi.

16.8. g - decide la convocazione dell'Assemblea;

16.8. h - redige la relazione annuale ed il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e li pone a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;

16.8. i - promuove incontri con realtà istituzionali e con forze sociali agenti nel settore, al fine di avere con esse momenti di confronto volti a realizzare azioni sinergiche per la qualificazione ed il consolidamento del sistema produttivo;

16.8. l - presenta pubblicamente il programma di attività della Società consortile e valuta eventuali osservazioni e proposte in merito.

16.8. m - può predisporre regolamenti per disciplinare il funzionamento interno della Società consortile, con riferimento ai punti che precedono.

16.9. Il Consiglio è convocato con raccomandata postale o con avviso a mano da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongono la immediata convocazione che, in tal caso, dovrà essere fatta telegraficamente o a mezzo fax almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione; la convocazione può avvenire anche mediante altro sistema telematico che fornisca le stesse garanzie di ricezione di quelle suddette.

16.10. Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea.

16.11. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.12. Non è ammesso il voto per delega.

16.13. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2475 C.C. le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La retribuzione degli amministratori delegati è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2389 C.C..

16.15. La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società consortile spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti delle deleghe, agli amministratori delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese la nomina e la cessazione degli amministratori, degli amministratori delegati e dei sindaci.

16.16 Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 17)

17.1. Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. La sua nomina, il suo funzionamento ed i suoi compiti sono disciplinati dalla legge.

Qualora non venga nominato un revisore contabile, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

**TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE**

ART. 18)

18.1. Il patrimonio sociale del consorzio è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- da eventuali donazioni e lasciti;
- da contributi in denaro corrisposti da Soci e da eventuali contributi corrisposti da Enti, espressamente versati a tale scopo.

**TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE-SCIoglimento-RINVIO**

ART 19)

19.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Eventuali utili di gestione verranno devoluti a fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla Legge ed il restante destinato allo sviluppo della Società consortile.

ART. 20)

20.1. I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società consortile e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.

20.2. Allo scioglimento della Società consortile non potranno essere distribuiti utili o riserve di ogni genere e sotto qualsiasi forma e le eventuali attività verranno devolute, su deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento, a Enti o Istituti aventi attività affini e finalità consortili e/o mutualistiche analoghe a quelle della Società consortile.

ART. 21)

21.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento e rinvio alle disposizioni di legge in materia.